**COSTI DELLA SICUREZZA ALLEGATO XV**

***Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento***

……………

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’*ALLEGATO XV*.

……………

**DEFINIZIONE**

….1.1.1. Ai fini del presente *ALLEGATO* si intendono per:

*…………..*

*m) costi della sicurezza*: i costi indicati all’articolo 100, nonché gli oneri indicati all’articolo 131 del D.lgs.

163/2006 e successive modifiche.

**…………**

**DESCRIZIONE CONTENUTI**

**4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del *Titolo IV,* Capo I, del presente decreto, nei costi della

sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

*a)* degli apprestamenti previsti nel PSC;

*b)* delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC

per lavorazioni interferenti;

*c)* degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti

di evacuazione fumi;

*d)* dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

*e)* delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

*f)* degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti;

*g)* delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e

servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del *Titolo IV,* Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel

cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi

standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso

d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle

variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le

disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi

nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di

avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

**INTERPELLO N. 25/2014 del 04/11/2014 - Costi di manutenzione degli apprestamenti**

**Oggetto**: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai costi di*

*manutenzione degli apprestamenti.*

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di

questa Commissione in merito all’individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all’allegato XV del

D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di sapere se, *con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1*

*dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere*

*ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di*

*appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a*

*riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si rileva che l’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che “*nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)*”. Inoltre, il punto 1 dell’allegato XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i *“[...] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori [...]*”. Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati “*baraccamenti*”.

Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV, il quale stabilisce che “*le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro* ***costo di utilizzo*** *per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento*”, se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.

Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)